

COMMISSIONE FALLIMENTI
(Rag. Giorgio Avella – Dott.ssa Katia Gherardi)

La retrocessione dei beni non alienabili

A norma del settimo comma dell'art. 104 ter della legge fallimentare, il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori e non del giudice, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni acquisiti ed eventualmente anche inclusi nel programma, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente antieconomica. In questo caso il curatore ne dovrà dare comunicazione ai creditori insinuati i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. La tutela dei creditori è qui prevalente sugli interessi del fallito, poiché in tal modo si scarica su questi tutto ciò che non conviene liquidare: ad esempio, il curatore può abbandonare un impianto che deve essere messo a norma con un costo superiore al valore di realizzo, un immobile che deve essere disinquinato, ove ricorrono interessi pubblicistici di tutela della pubblica salute.

Legittimati a procedere su tali beni sono non solo i creditori insinuati e ammessi al passivo, ma anche i creditori non insinuati, poiché si tratta di beni che non sono assoggettati al concorso dei creditori e per i quali la nozione di concorso non ha più nessun effetto.

La norma non specifica, inoltre, se il creditore che si sia soddisfatto sul bene debba vedere ridotta la domanda di ammissione della somma ottenuta in sede di esecuzione individuale. Tale dubbio è stato superato, nel senso che la somma da attribuirsi al creditore in sede di riparto deve essere ridotta di quanto sia stato ottenuto dallo stesso in sede extra fallimentare, come accade per il pagamento del creditore da parte dei fideiussori.

Nella norma si parla di beni e non di diritti: conseguentemente, rimane il dubbio se nella previsione rientrino anche i crediti irrecuperabili.

Alcuni autori (fra i quali Giuseppe Bozza) affermano che trattandosi comunque di entità che fanno parte dell'attivo fallimentare, il cui realizzo potrebbe risultare non conveniente, non sarà più necessario ripulire l'attivo con la rinuncia ai crediti irrecuperabili; da non trascurare, invece, o addirittura preferibile, ritrasferirli nel patrimonio del fallito, che potrebbe un giorno anche avvantaggiarsene.